

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 10 ottobre 1890, *Giuffrè c. Giunta prov. amm. di Palermo*.

Elezioni amministrative — Pubblicazione del manifesto — Variazione nel riparto degli elettori — Nuovo avviso — Termine (L. com. prov., art. 60, 64, 65).

Publicato in tempo il manifesto per le elezioni amministrative con l'indicazione del giorno e dei luoghi di riunione, e con la ripartizione nominativa degli elettori, sezione per sezione, non possono dirsi nulle le operazioni elettorali per ciò solo che con successivo avviso sia stata variata la prima ripartizione degli elettori, senza che fra tale nuovo avviso e il giorno fissato per le elezioni intercedesse il termine voluto dalla legge per la pubblicazione del manifesto. (1)

La Sezione, ecc. — Attesochè risulta in fatto che dovendosi procedere alle elezioni amministrative generali in Termini Imerese, la Giunta comunale pubblicò nel 23 ottobre 1889 un manifesto con cui invitava gli elettori a riunirsi pel 10 novembre 1889, dividendoli in cinque sezioni, di cui tre per Termini basso e due per Termini alto, indicando i luoghi delle riunioni e la ripartizione nominativa degli elettori, sezione per sezione, fatta per alcune secondo le lettere alfabetiche della lista, per altre sezioni secondo rione, e accompagnò la pubblicazione coi relativi elenchi. Senonchè, essendo stato poi modificato siffatto riparto per ridurlo all'unico criterio dell'ordine alfabetico, un secondo manifesto, pubblicato la sera del 26 ottobre 1889, rese noto agli elettori il nuovo riparto, pubblicando gli elenchi rettificati, in base ai quali si fecero effettivamente le elezioni nel giorno designato.

Attesochè contro i risultati delle operazioni elettorali, per quanto riflettono i consiglieri comunali, ricorse il Giuffrè allegando che tra la pubblicazione del secondo manifesto e le elezioni non trascorsero liberi i 15 giorni voluti dalla legge, esclusi cioè il *dies a quo* e il *dies ad quem*; ma il Consiglio comunale di Termini Imerese respinse il ricorso sul fondamento che il vero manifesto erasi pubblicato in tempo utile ed il secondo non era che un semplice avviso per chiarimento, alla pubblicazione del quale non potevasi applicare la prescrizione della legge.

Ricorse allora il Giuffrè in seconda istanza alla Giunta provinciale amministrativa di Palermo, ma con deliberazione del 30 aprile 1890 anch'essa respinse il reclamo sulla considerazione che il voto della legge era stato adempiuto col darsi anticipata notizia agli elettori del giorno e dell'ora in cui sarebbero fatte le elezioni, nè il secondo avviso era un vero manifesto, ma un semplice chiarimento, che non variava sostanzialmente nè i luoghi nè il giorno abilito.

Attesochè, non persuaso da questa deliberazione, il Giuffrè ricorre a questa Sezione e chiede l'annullamento dell'impugnata deliberazione per violazione dell'art. 64 e falsa applicazione degli art. 60 e 65 della legge comunale e provinciale vigente. Sostiene il ricorrente che lo spostamento degli elettori delle due sezioni di S. Maria e delle Scuole, distribuiti prima per rioni e poi per lettera alfabetica, essendosi reso noto col secondo manifesto pubblicato alle ore 9 pomeridiane del 26 ottobre 1889, fu tardivo; mentre a norma dell'art. 64 avrebbe dovuto essere pubblicato 15 giorni prima di quello fissato per le operazioni elettorali, giacchè la legge non si contenta che restino liberi i 15 giorni al solo effetto di rendere noto il tempo delle elezioni, ma vuole che questo termine sia inteso anche per ciò che riflette la designazione del luogo, ed ogni variazione che si faccia anche rispetto a questo solamente, altera sostanzialmente il manifesto, nè può quindi chiamarsi un semplice schiarimento l'avviso che lo rende noto al corpo elettorale, ma è un nuovo manifesto a cui si deve applicare la norma di pubblicazione sancita dall'art 64. Nè le formalità prescritte dagli art. 60 e 65 della legge salvano dall'incorsa nullità, perchè i dettati dei medesimi, intesi unicamente a garantire la sincerità dell'urna, non hanno alcuna influenza sulla prescrizione dell'art. 64, che deve osservarsi al ben diverso intento della pubblicità per

render noto tempestivamente il luogo e il giorno delle elezioni. A corredo del ricorso il Giuffrè produce due estratti autentici della deliberazione impugnata, i quali, conformi nella parte dispositiva, differiscono nel tenore dei motivi.

Il primo fonda la sua ragione di decidere sulla considerazione che la sola modificazione dei luoghi non sia una mutazione sostanziale del manifesto. Il secondo osserva invece che nemmeno possano dirsi variati i luoghi di riunione, mentre rimasero gli stessi, nè altro si fece col secondo manifesto che eliminare ogni dubbio sul riparto degli elettori ripetendo gli elenchi degli elettori.

Attesochè, d'altra parte, il sindaco di Termini Imerese ha presentata una nota di schiarimenti corredata da numerosi allegati, da cui apparisce che la difformità tra i due estratti della deliberazione impugnata dal Giuffrè dipende dalla circostanza che il Giuffrè riuscì per inavvertenza dell'ufficio di prefettura ad ottenere il primo estratto innanzi che il verbale della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa fosse stato letto ed approvato. Per altro, dagli allegati che accompagnano la nota emerge indiscutibilmente il fatto, che per causa dell'avviso posteriore furono spostati 323 elettori nelle due sezioni alte di Termini Imerese, ma questo spostamento non fu giudicato sufficiente a produrre la nullità delle operazioni elettorali dal Consiglio provinciale di Palermo, che ebbe a giudicare di un identico reclamo in riguardo alle elezioni provinciali, sia perchè il Giuffrè non è nel numero degli spostati e votò, sia perchè 63 sole astensioni ebbero a notarsi, e queste non avrebbero influenza per risultato rispetto a quelle elezioni, sia perchè è massima di giurisprudenza amministrativa che per le correzioni al manifesto non è imposto alcun termine rigoroso di pubblicazione.

Attesochè nell'intendimento di assicurare a tutti gli iscritti l'esercizio del diritto elettorale, la legge ha voluto che la convocazione dei comizi sia divulgata tempestivamente e ha reputato a ciò sufficiente il prescrivere nell'art. 64 che la Giunta municipale con manifesto pubblicato 15 giorni prima ne dia avviso agli elettori, indicando i giorni e i luoghi della riunione;

Che questa prescrizione fu osservata dalla Giunta municipale di Termini Imerese, la quale, seguendo il testo letterale della legge, pubblicò 15 giorni prima delle elezioni il manifesto col quale s'indicavano il giorno ed i luoghi dove si sarebbero tenuti i comizi;

Che la designazione dei luoghi non venne materialmente alterata; fu solo nel riparto degli elettori fra luogo e luogo che un avviso pubblicato dopo il manifesto modificò la distribuzione degli elettori fra luogo e luogo di riunione nelle sezioni assegnate alla parte alta della città; ma oltrechè la pubblicazione di questo avviso fu di breve ora posteriore a quella del manifesto, oltrechè lo spostamento degli elettori fu limitato a due sezioni contigue nella stessa parte della città, il fatto prova che tale spostamento non ebbe influenza di sorta sulla regolarità delle elezioni, nè potè mettere gli elettori nell'impossibilità di votare per ignoranza del luogo della convocazione. Le operazioni elettorali ebbero invece luogo col consueto concorso e senza veruna protesta nè inconvenienti; i pochi iscritti che non si presentarono erano la più parte assenti o impediti per altre ragioni e nessuno protestò nè presentò reclamo; ond'è che il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa giustamente si avvisarono di respingere il reclamo del Giuffrè sulla considerazione in sostanza che il testo della legge non era stato violato nella sua letterale prescrizione e che per di più l'intento del legislatore erasi nel fatto pienamente raggiunto;

Attesochè questa conclusione non si allontana dalla giurisprudenza che è stata fino ad oggi seguita circa l'applicazione dell'art. 46 della legge comunale precedente. Ed infatti la giurisprudenza, dopo aver considerato che la legge non comminava esplicitamente la nullità a riguardo delle violazioni di quell'articolo e che però essa non poteva pronunciarsi se non quando risultava che l'imperfetto adempimento della legge avea avuto influenza sulle operazioni elettorali; quanto fu ferma nel pronunciare la nullità quando appariva menomato il diritto degli iscritti, altrettanto fu aliena dal riformare le operazioni elettorali ogni volta la regolarità delle elezioni fosse stata nel fatto conseguita e adempito il fine della legge.

Per questi motivi, ecc.

